



Crediti dei professionisti

N. 1 | **13.01.2018**

- Fallimento - Prededuzione
- Associazione professionale – Riconoscimento del privilegio
- Determinazione giudiziale del compenso
- Riconoscimento giudiziale del compenso

Sommar

1. Introduzione.....	3
2. Fallimento - Predeuzione	4
Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17907/2015	4
Cassazione - Sesta Sezione Civile (1), Ordinanza n. 27694/2017	5
Cassazione - Sesta Sezione Civile (1), Sentenza n. 1765/2015.....	6
Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 8533/2013	7
3. Fallimento – Opposizione allo stato passivo - Eccezione d’inadempimento avanzata dal Curatore fallimentare dinanzi alla pretesa creditoria azionata da un professionista.....	12
4. Fallimento – Riconoscimento del privilegio	15
Cassazione - Sezione Sesta Civile (1) , Ordinanza n. 30207/2017	15
5. Associazione professionale – Riconoscimento del privilegio.....	17
Cassazione – Sezione Sesta Civile (1), Ordinanza n. 17820/2015	17
Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17287/2016	18
Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17207/2013.....	19
6. Determinazione giudiziale del compenso.....	20
Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 8742/2016.....	20
Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 7591/2016	21
Concordato. Il compenso del liquidatore si determina come per il curatore	21
7. Riconoscimento giudiziale del compenso	23
Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 12/2013.....	24
Compenso sottoposto a condizione. Comportamento omissivo del committente	24
Cassazione – Sezione Seconda Civile, Sentenza 19886/2013	25
Opposizione a decreto ingiuntivo. Dimostrazione dell’incarico	25
Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 2319/2016.....	26
Il mandato professionale si può provare anche con le <i>e-mail</i> e i documenti in lingua straniera	26
Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 13094/2013.....	27

Crediti dei professionisti

Rinuncia al compenso con comportamenti concludenti	27
Cassazione – Sezione Prima Civile, ordinanza n. 385/2018	27
Compenso collegio sindacale. Delibera “omnicomprensiva”	27
8. Studio associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Accordi fra gli associati.....	29
9. Revocatoria fallimentare parcella	33
10. Compenso fisso anche senza raggiungimento del risultato	35
11. Soci non tenuti a pagare l'onorario dell'avvocato.....	37

1. Introduzione

La presente raccolta si compone di alcune pronunce della Corte di Cassazione in materia di crediti professionali. Le controversie analizzate e decise dai Giudici di legittimità riguardano, **ad esempio**, il compenso:

- ⇒ per l'assistenza prestata in occasione e in funzione di una procedura concorsuale;
- ⇒ per la redazione di un progetto economico finanziario di risanamento della società da sottoporre alle banche;
- ⇒ per l'assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria;
- ⇒ per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale;
- ⇒ per l'attività di amministratore giudiziario;
- ⇒ per l'attività sindacale.

Tra le questioni trattate dalla Suprema Corte, vi sono anche quelle concernenti:

- ⇒ l'ipotesi di **revocatoria fallimentare** del compenso percepito dal professionista nell'anno immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento (il Curatore può agire se è a rischio la *par condicio creditorum* per insufficienza dell'attivo);
- ⇒ l'ipotesi di negazione, da parte del Giudice, del diritto di credito, quando il comportamento del professionista sia idoneo a far ritenere che vi sia stata **rinuncia al compenso**;
- ⇒ la **legittimazione attiva dello Studio associato** rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti (accordi fra gli associati).

2. Fallimento - Prededuzione



Normativa

REGIO DECRETO 16/03/1942 n. 267 (Legge Fallimentare)

Art. 111 - Ordine di distribuzione delle somme.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei **crediti prededucibili**;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia ovvero, per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti **in occasione o in funzione delle procedure concorsuali** di cui alla presente legge; tali crediti **sono soddisfatti con preferenza** ai sensi del primo comma n. 1).

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17907/2015

Il credito del professionista per prestazioni rese in pendenza della domanda di ammissione al concordato preventivo **in virtù di incarichi precedentemente conferiti** va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall'art. 111 bis Legge Fall., **l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa**.

Con questa pronuncia la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da due avvocati, i quali si sono opposti allo stato passivo del fallimento di una SRL, dopo il respingimento della richiesta di prededuzione in relazione a un credito sorto per le prestazioni professionali svolte **prima dell'ammissione della società al concordato preventivo**.

Gli Ermellini hanno annullato con rinvio la decisione del Tribunale perché **la prededuzione va riconosciuta** non solo per il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato, ma anche per il credito dei professionisti che abbiano prestato la loro **opera per il risanamento dell'impresa, oppure per prevenire la dissoluzione, purché le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale** con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.

Ne consegue che *"anche il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall'art. 111 bis Legge Fall., **l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa**".*

Pertanto, quando si tratti di **attività giudiziaria svolta in favore dell'imprenditore ammesso al concordato**, se ne deve presumere, salvo prova contraria, l'occasionale funzionalità alla procedura; **analogamente deve ritenersi per l'attività stragiudiziale**, in particolare quando si tratti della stipulazione di contratti destinati alla lecita gestione dei beni del debitore concordatario.

"Nel caso esaminato", si legge allora in sentenza, "hanno certamente errato i Giudici del merito, quando hanno escluso che siano prededucibili i crediti relativi all'attività svolta dai professionisti in pendenza di procedure di concordato. Quanto ai crediti relativi all'attività svolta prima dell'ammissione al concordato, sarebbe stato necessario distinguere quantomeno le prestazioni eventualmente svolte per ottenere l'ammissione alla procedura e quelle strettamente connesse. Sicché il decreto va cassato con rinvio perché i Giudici del merito riconoscano la prededuzione per i crediti relativi alle prestazioni professionali svolte in pendenza del concordato e verifichino analiticamente, per ciascuna delle prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente destinate all'ammissione alla procedura di concordato".

Cassazione - Sesta Sezione Civile (1), Ordinanza n. 27694/2017

Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, a norma dell'art. 111, comma 2, L. Fall, **senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni oppure la loro concreta utilità per la massa.**

Due professionisti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte avverso la decisione del Tribunale che non ha accolto la domanda di ammissione in prededuzione allo stato passivo del Fallimento dei crediti, già ammessi al privilegio, vantati a titolo di compenso per l'attività svolta in favore della fallita, **in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo** (procedura che era stata ammessa ma che non aveva avuto buon esito).

La decisione del Tribunale si è basata sulla **mancata dimostrazione dell'utilità per la procedura** delle prestazioni svolte dagli oppositori.

Questi ultimi, con l'unico motivo del ricorso di legittimità, hanno denunciato la violazione dell'art. 111, comma 2, L. Fall. secondo cui: *"Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)."*

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo **manifestamente fondato**, in quanto, è orientamento consolidato che i crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza e assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi della disposizione sopra citata. La norma, infatti, detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto **un'eccezione al principio della par condicio e ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti** sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, **fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza**

che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa. I due concetti, di funzionalità e utilità concreta, non possono essere confusi fra loro, atteso che la norma di cui all'art. 111, comma 2, L. Fall. risulterebbe priva di senso, **e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo**, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione al concordato dovesse essere valutata *ex post* e con riguardo al fallimento anziché alla procedura minore.

In conclusione, la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha ammesso in prededuzione, allo stato passivo del Fallimento della s.r.l., i crediti privilegiati dei ricorrenti.

La Curatela è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità.

Cassazione - Sesta Sezione Civile (1), Sentenza n. 1765/2015

Il credito concernente la redazione del concordato preventivo deve essere ammesso in prededuzione **senza necessità, per il professionista, di dimostrare l'utilità**, per la massa dei creditori, del proprio operato.

Un professionista ha proposto opposizione contro lo stato passivo del fallimento di una S.p.a., ritenendo ingiustificata la decisione del Giudice delegato di ammettere in privilegio, ex art. 2751, n. 2, Cod. civ., anziché in prededuzione, ex art. 111 L. Fall., il credito riguardante l'attività dal medesimo svolta in favore della procedura, **consistita nella stesura della relazione prevista dall'art. 161, co. 3, L. Fall.**

Il Tribunale adito ha confermato il provvedimento del G.D., sul presupposto che fosse carente la prova dell'utilità, per la massa dei creditori, della prestazione eseguita dall'opponente. Di qui il giudizio in Cassazione.

Ebbene, la S.C. ha sostenuto che i crediti sorti a seguito delle **prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza** rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della Legge Fallimentare, come modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. n.5 del 2006; si è affermato, infatti, che tale disposizione, nell'indicare come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, *"detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali"* (cfr. ex multis n. 5098/14 e n. 9489/13).

È pertanto immotivata la decisione del Tribunale di negare l'ammissione in prededuzione del credito in questione; altrettanto immotivatamente il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'articolo 182-*quater* L. Fall., il quale, prima della sua abrogazione da parte della Legge n. 134/12, subordinava la prededucibilità a un'espressa disposizione del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e all'omologa del relativo accordo. La Corte fa notare che la disposizione (art. 182-*quater*), poi abrogata nel 2012, è entrata in vigore dopo l'insorgenza del credito del ricorrente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la S.C. ha accolto il ricorso del professionista con decisione della causa nel merito. Per l'effetto, gli Ermellini hanno disposto l'ammissione del credito professionale in prededuzione a norma dell'articolo 111 L. Fall.

Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 8533/2013

Le obbligazioni inerenti prestazioni professionali **finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo** sono sempre ammissibili, in prededuzione, allo stato passivo del fallimento.

La Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso proposto da un professionista nei confronti di una S.r.l. in liquidazione.

Il ricorrente, avendo assistito la società **nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale**, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento, in prededuzione. L'istanza veniva però disattesa dal Giudice delegato, con provvedimento che veniva confermato dal Tribunale di Milano, giacché il credito in questione **non era annoverabile tra quelli prededucibili** indicati dall'articolo 111 della Legge Fallimentare.

Ebbene, la decisione del Tribunale è stata ribaltata dai Supremi Giudici, i quali hanno sostenuto che la norma citata indica come prededucibili tutti i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione di procedure concorsuali. Sicché il Tribunale è giunto a una conclusione errata, laddove ha avallato un'interpretazione restrittiva della disposizione generale fissata dall'articolo 111 L. Fall., che è **"assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità, anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali"**.

In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, ha ammesso il professionista al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto. Spese di lite compensate.

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 14536/2016

Amministratori giudiziari nominati ex art. 15, comma 8, L. Fall.

Il compenso degli amministratori giudiziari officiati ex art. 15, comma 8, L. Fall. è prededucibile nel conseguente fallimento, e il relativo credito va insinuato al passivo attraverso le forme previste, per l'accertamento di quest'ultimo, dagli artt. 93 e ss. L. Fall., **non potendo essere adottata la procedura semplificata prevista per i crediti dei professionisti nominati ex art. 25 L. Fall.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. impugna il Decreto della Corte d'appello di Catanzaro (...), che ebbe ad accogliere il reclamo interposto dalla (OMISSIS) & c. s.a.s., avverso l'ordinanza di liquidazione dei compensi resa dal Tribunale di Cosenza (...) su istanza di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali **amministratori provvisori di nomina giudiziaria** della (OMISSIS) s.r.l., a seguito di designazione del medesimo tribunale con misura adottata ex art. 15, co. 8, L.F., nel corso del procedimento poi sfociato nella dichiarazione di fallimento di detta società, a seguito della quale i menzionati amministratori conseguivano l'impugnata liquidazione, **posta dal tribunale cosentino a carico di tutti i creditori procedenti per la dichiarazione di fallimento.***

La Corte d'Appello ritenne in primo luogo ammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di liquidazione, trattandosi di accertamento di un credito ai sensi dell'art. 111 - bis L.F. e per l'espresso riguardo alla determinazione di compensi verso soggetti nominati ex art. 25 L.F., osservando però che la decisione del tribunale era stata assunta nell'ambito di un procedimento cautelare, per quanto atipico, non disgiungibile dalle finalità per le quali si era mostrata necessaria, dirette ad assicurare efficacia al sopravvenuto fallimento. Tale constatazione avrebbe così dovuto precludere una generica imposizione delle spese a carico dei creditori istanti e non invece a carico della massa, in quanto, sorte nel corso e in funzione della procedura concorsuale poi aperta, sufficiente ragione di revoca della ordinanza stessa, con assorbimento della ulteriore questione concernente l'eventuale ripartizione delle spese stesse tra tali creditori, ulteriormente contestata dalla società reclamante, già istante per il fallimento ma con ricorso successivo alla misura cautelare nel frattempo presa dal tribunale.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 26 L.F., dell'art. 645 Cod. proc. civ. e dell'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'ordinanza di liquidazione dei compensi emessa dal tribunale non era reclamabile innanzi alla Corte d'Appello, in quanto non adottata nelle vesti di Giudice fallimentare, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione suscettibile di impugnazione nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero dell'opposizione innanzi al presidente del Tribunale, prevista in materia di liquidazione dei compensi degli ausiliari del Giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 91 Cod. proc. civ., dell'art. 15, co. 8, 11 e dell'art. 2409 Cod. civ., in quanto le spese della fase cautelare dovevano ricadere sui creditori che avevano richiesto (o nel cui interesse era stato chiesto) il fallimento, come previsto nell'ambito del procedimento teso alla revoca degli amministratori di società per gravi irregolarità.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 700 Cod. proc. civ., atteso che i creditori istanti, attraverso la misura cautelare atipica disposta dal tribunale nel corso del procedimento prefallimentare, hanno inteso tutelare le proprie ragioni di credito, dovendo conseguentemente sopportare i relativi costi processuali.

1. Il ricorso, posta la necessaria trattazione congiunta dei motivi per come connessi, va rigettato, dovendosi interpretare il decreto impugnato per il significato assorbente assunto dall'affermazione, condivisibile, per cui il credito vantato dai soggetti officiati nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento appare sorto in occasione di un giudizio volto all'instaurazione della procedura concorsuale ed in funzione della anticipazione della sua efficacia, dunque con le caratteristiche della prededuzione, come tale da insinuarsi nel successivo fallimento. La domanda originariamente presentata al Tribunale di Cosenza da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali amministratori provvisori di nomina giudiziaria della (OMISSIS) s.r.l., designati nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento della predetta società e con istanza di liquidazione dei compensi successiva al fallimento stesso, va d'ufficio così intesa, divenendo perciò assorbita la questione, anch'essa rilevabile d'ufficio, concernente l'omessa integrazione del contraddittorio, nella presente fase del giudizio non attuata dal ricorrente, proprio nei confronti di detti amministratori giudiziari, litisconsorti necessari.

La giurisprudenza di questa Corte **ha costantemente affermato che qualunque credito venga fatto valere nei confronti del fallimento deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 e s. L.F., essendo questo l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione, per come implica la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori** (Cass. 9623/2010, 17839/2005).

La regola è specificamente eccezionata dall'art. 111bis L.F., per quanto qui di interesse, relativamente a quei soli crediti di rivendicata natura prededucibile che non siano contestati per collocazione ed ammontare, ancorché sorti durante l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, dunque manifestandosi compatibile un'attenuazione del rigore delle modalità di cui al capo V Legge Fall. per il valore conferito all'iniziale assenza di disputa interna sul credito stesso ovvero, a scopo eminentemente acceleratori della definizione del corrispondente costo, allorché sia il credito a sorgere a seguito di provvedimenti di liquidazione endofallimentare, in particolare per compensi disposti in favore di soggetti nominati ai sensi dell'art.25 L.F. Per questo secondo caso, che qui non ricorre, determinandosi la contestazione successivamente alla liquidazione e ad un primo vaglio già giudiziale, l'accertamento del credito avviene nel procedimento semplificato di cui all'art. 26 L.F., avendo esso di mira la legittimità nel suo complesso del provvedimento assunto dal Giudice delegato.

2. Il principio richiamato, intatto anche a seguito della riforma del 2006-2007, **è stato da questa Corte declinato nel senso che,** se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del suo credito, abbia ciononostante attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al Giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo al riguardo, **tutto il procedimento è affetto da radicale nullità,** che il Giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost., contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al Giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 L.F.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme della domanda ex art. 93 L.F. (Cass. 9623/2010; Cass. 8111/2000; Cass. 9526/1994; Cass. 5124/1991; Cass. 2653/1968). Lo stesso principio va ribadito, con adattamento alla peculiarità della vicenda.

3. Ora, **nella fattispecie all'esame della Corte,** con la domanda di liquidazione dei compensi svolta innanzi al tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società di cui erano stati nominati, nel corso del procedimento prefallimentare ed ex art. 5 co.8. L.F., amministratori provvisori, gli originari istanti, anziché proporre l'accertamento del credito ex art. 93 L.F. al Giudice delegato, secondo le norme stabilite dal citato capo V L.F. per l'accertamento di ogni credito nei confronti della massa, intesero ottenere un provvedimento che comunque fosse idoneo ad determinare il loro credito, di natura prededucibile ex art. 111 L.F. – secondo quanto plausibilmente ritenuto dalla Corte d'Appello –, direttamente attraverso un'istanza al collegio, iniziativa che di per sé non preclude l'autonomo rispetto, cui quei soggetti restano però tenuti, **della necessaria fase di verifica innanzi al Giudice delegato, in contraddittorio con il curatore e tutti i creditori concorrenti.**

La Corte d'Appello si è infatti esattamente limitata ad individuare la portata del credito per come vantato dagli istanti quale pretesa correlata ad una prestazione, per quanto insorta prima del fallimento, ma attinente alla nozione funzionale della prededuzione di cui all'art. 111 co. 2 L.F., così annullando in primo luogo la ripartizione di quel costo a carico di alcuni creditori e non della massa, essendo corretto il collegamento tra la misura cautelare protettiva patrimoniale adottata dal tribunale investito del procedimento per la dichiarazione di fallimento e la finalità conservativa che essa era volta ad assicurare, in termini di efficacia, una volta intervenuta, come accaduto, la pronuncia di cui all'art. 16 L.F. E addirittura la motivazione del decreto – che è culminato in una revoca del provvedimento del tribunale, revoca che va dunque confermata - non manca di rilevare la contraddittorietà, sul punto, della ordinanza del tribunale che, ponendo - e sia pur erratamente - il compenso degli amministratori provvisori a carico di tutti i creditori procedenti per il fallimento, implicitamente aveva operato una ricognizione ampia dell'interesse tutelato con la misura cautelare, che aveva "giovato all'intera platea dei creditori", poi concludendo con una più circoscritta fissazione della regola di riparto del costo.

4. Tuttavia, la previsione esonerativa dal rito di cui al menzionato capo V Legge Fall., proprio perché il citato principio che regola l'accertamento dei crediti, anche in prededuzione, soffre di eccezioni nominate e specificamente oggetto di scelta normativa, non potrebbe permettere, forzando la previsione dell'art. 111-bis co. 1 L.F. di far rientrare tra i soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 L.F. anche quelli, come nel caso, che abbiano prestato la loro opera al servizio delle misure interinali di cui all'art. 5 co. 8 L.F. ed in quella anteriore sede, siano stati designati ed abbiano esclusivamente operato. Si oppongono invero a tale assimilazione, oltre al dato testuale e alla ricordata ratio speciale dell'eccezione al sistema degli artt. 93 e s. L.F., le diversità d'ambito dei rispettivi provvedimenti: nell'art. 25 L.F., per quanto oggetto di richiamo, si tratta di crediti da compenso nascenti da nomine di ausiliari di una procedura concorsuale ormai instaurata con i suoi organi di direzione, controllo e gestione; nell'art. 5 co. 8 L.F., l'oggetto della misura non sono le nomine, cui la giurisprudenza di merito peraltro perviene in virtù della latitudine di atipicità strumentale dell'istituto, bensì le cautele o gli atti d'imperio a finalità conservativa del patrimonio o dell'impresa, per i quali la questione dei costi (e a maggior ragione dei compensi) è solo eventuale (come accade se il Giudice adotta una misura limitativa dei poteri di amministrazione, senza che essa integri la designazione di un terzo) e può porsi (come peraltro ipotizzato dalla stessa Corte d'Appello catanzarese in un passaggio non valorizzato nella ricostruzione del sistema impugnatorio appropriato) già durante l'istruttoria stessa (se ad esempio una spesa o un costo siano da affrontare prima della sua conclusione) ovvero al suo esito alternativo al fallimento (con il Decreto di rigetto assunto ex art. 22 L.F. o altra statuizione di improcedibilità o inammissibilità), apparendo in tali casi ancora diversa la regola concernente l'onere di sopportazione, da disporsi da parte dello stesso tribunale in relazione alla utilità della misura, alla responsabilità di chi abbia dato causa al procedimento e al merito della sua conclusione negativa.

Il procedimento attivato dagli amministratori provvisori - già di nomina giudiziaria secondo la misura cautelare atipica di cui all'art. 5 co. 8 L.F. - e quale promosso per il riconoscimento del proprio credito da compenso per come maturato in relazione a prestazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento, in applicazione della ricordata giurisprudenza di questa Corte si mostra dunque eccedente lo scopo, ancorché proseguito nel proprio interesse dai creditori cui erratamente era stata accollato l'onere del pagamento, dovendo in conseguenza –

stante la principale statuizione del Decreto della Corte d'Appello – essere rigettato il ricorso (con conferma della revoca disposta), per via dell'esatta qualificazione del credito e tuttavia restando impregiudicato che la domanda di accertamento di quei crediti, richiesti verso la massa, dovrà essere proposta con apposita domanda di insinuazione al passivo ai sensi del capo V Legge F., per come richiamato dall'art.111-bis co.1 L.F.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2016.

3. Fallimento – Opposizione allo stato passivo - Eccezione d'inadempimento avanzata dal Curatore fallimentare dinanzi alla pretesa creditoria azionata da un professionista



Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1460. Eccezione d'inadempimento.

Nei contratti con **prestazioni corrispettive**, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che i termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è **contrario alla buona fede**.

Cassazione - Sezione Sesta Civile (1), Ordinanza n. 21104/2017

Il credito del professionista per l'attività svolta in favore della società poi fallita **non può** essere ammesso al passivo fallimentare quando il Curatore **eccepisce l'inadempimento o l'imperfetto adempimento** della prestazione **e non è data dimostrazione del contrario**, ossia del diligente svolgimento dell'incarico. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. civ. ha come conseguenza, **sul piano probatorio**, che il debitore eccipiente (Curatela) potrà semplicemente allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente (professionista) dovrà dimostrare il proprio adempimento.

I Giudici di legittimità hanno **respinto** il ricorso proposto dal **revisore legale** di una società dichiarata fallita, condividendo la decisione del Tribunale secondo cui, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dalla Curatela *"per paralizzare la richiesta"*, il professionista avrebbe dovuto **provare la diligenza nelle prestazioni**, in particolare riguardo agli obblighi primari *"come la corretta appostazione in bilancio di crediti ormai inesigibili, di indebiti prelievi da parte dell'amministratore, di illusorie patrimonializzazioni."*

Il Tribunale, rilevata l'esistenza dell'incarico di *"organo di controllo, con ulteriore attribuzione delle funzioni di revisore, con gli obblighi previsti in capo al collegio sindacale, ex art. 2477 Cod. civ."*, ha confermato la reiezione della richiesta di ammissione allo stato passivo del credito di circa 20.000 euro, ritenendo che il professionista **si sarebbe dovuto attivare** *"per segnalare la perdita di capitale o comunque la gravissima crisi della società ormai evidente"*, mentre si era limitato a *"nascondersi"* dietro le valutazioni operate dai predecessori.

Ebbene, la Suprema Corte ha **rigettato** il ricorso proposto dal professionista.

Per quanto qui interessa, la S.C., rispetto al motivo con cui il professionista ha dedotto la non invocabilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. civ., decide di **dare continuità** al principio di diritto affermato in Cass. n. 23345 del 2009:

- *"la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione **rivelatasi inadeguata** può non solo formulare le domande a essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, **ma anche limitarsi a eccepire** - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 Cod. civ.*

espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali."

Alla luce di questo principio i Giudici di legittimità affermano *"la totale infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui l'eccezione di inadempimento non potrebbe attenere ai profili contenutistici dell'attività svolta."*

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 16182/2017

In caso di credito vantato dal professionista per l'attività svolta in favore della società poi fallita, l'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento deve ritenersi tardiva **e quindi inammissibile**, ove proposta dalla Curatela in violazione del termine, stabilito dall'articolo 99, comma 6, del R.D. n. 267 del 1942 (L.Fall.), di **dieci giorni prima** della data di udienza (il caso deciso riguarda un **dottore commercialista**).

Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da **un dottore commercialista**, confermando così l'esclusione del credito per prestazioni professionali dal medesimo azionato.

Ad avviso del Tribunale, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento formulata dal Curatore in sede di opposizione, con allegazione di quali fossero gli inadempimenti posti in essere dall'opponente, quest'ultimo **non aveva offerto prova dell'esatto adempimento**, essendosi limitato ad evidenziare che la contabilità era tenuta da un ufficio interno della società fallita.

Ebbene, nel giudizio di legittimità ha trovato ingresso il motivo di ricorso con cui il professionista ha denunciato la **violazione dell'art. 99, commi 6 e 7, L. Fall.**

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'eccezione di inesatto adempimento introdotta per la prima volta dal Curatore in sede di opposizione perché *"sollevata entro il termine di decadenza di cui all'art. 99 comma 7 L. Fall."*

Secondo il professionista ricorrente, invece, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il comma 7 dell'art. 99 L. F. **prevede la decadenza** dalla proposizione di eccezioni processuali e di merito **non rilevabili d'ufficio**, ove la parte resistente **si costituisca in giudizio oltre il termine** - stabilito dal comma 6 del medesimo articolo - di dieci giorni prima della data fissata per la udienza, e che la Curatela, essendosi invece costituita in giudizio solo in tale data, **era decaduta dalla facoltà di sollevare** l'eccezione di inadempimento.

Ai sensi dell'art. 99 L. Fall., le impugnazioni di cui all'articolo 98 della stessa Legge (opposizione allo stato passivo, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione) si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo (art. 97) ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il **comma 6** dell'art. 99 stabilisce che *"Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale."*

Il successivo **comma 7** invece afferma che *"La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti."*

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal commercialista, afferma che, “essendo *indubbio che l'eccezione di inadempimento **integri una eccezione di merito non rilevabile d'ufficio*** (cfr. Cass. S.U. n.13533/01), cui solo la parte resistente Curatela era legittimata, deve ritenersi che essa è stata **formulata tardivamente** dalla parte stessa, oltre il termine di dieci giorni prima della udienza fissata dall'art.99 comma 6 L.Fall. per il deposito della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione nella quale debbono per l'appunto essere contenute, a pena di decadenza, le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. **Erroneamente, dunque, il Tribunale milanese ha ritenuto ammissibile l'eccezione anzidetta, dalla quale al contrario avrebbe dovuto – anche d'ufficio- dichiarare decaduta la parte resistente, senza affrontare il tema ulteriore della ammissibilità dei nova in sede di opposizione allo stato passivo, nella specie non decisivo stante per l'appunto la tardività della introduzione.**”

Di conseguenza la causa è tornata al Tribunale meneghino per nuovo esame.

4. Fallimento – Riconoscimento del privilegio



Normativa

CODICE CIVILE

Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno **privilegio generale** sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile(1);

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione:

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

Cassazione - Sezione Sesta Civile (1) , Ordinanza n. 30207/2017

Il consigliere di amministrazione della società poi fallita, al fine di ottenere il riconoscimento del privilegio sul credito sorto per la redazione del piano industriale e del bilancio, deve dimostrare di aver ricevuto l'incarico dal CDA **in qualità di dottore commercialista e non di consigliere**. In mancanza di tale dimostrazione, **l'attività non è riconducibile** alla prestazione d'opera intellettuale di un professionista estraneo all'impresa, ma alle funzioni di amministratore.

Un commercialista si è opposto allo stato passivo del fallimento di una S.p.a., in quanto non è stato riconosciuto il privilegio su un credito sorto per attività svolte in favore della fallita, **consistite nella redazione del piano industriale e del bilancio**. La domanda è stata respinta dalla Corte d'Appello – a conferma della decisione del Tribunale – **sul rilievo dell'incarico di consigliere di amministrazione**.

Secondo la Corte territoriale, le attività di redazione del piano industriale e del bilancio non erano assimilabili alla prestazione d'opera intellettuale di un professionista estraneo all'impresa, **rientrando piuttosto nelle funzioni** di consigliere di amministrazione (e poi liquidatore) della fallita.

Ebbene, la Suprema Corte ha dato anche lei torto al commercialista.

La *ratio* della sentenza impugnata risiede nella **mancanza di prova** della riconducibilità del credito azionato a un rapporto d'opera professionale **distinto** dal rapporto relativo alle funzioni di amministratore (e di liquidatore) della società fallita.

Sul punto la Suprema Corte rileva che il ricorrente ha affermato di aver ricevuto l'incarico per la redazione del piano industriale dal Presidente del CDA, in qualità di dottore commercialista e non di consigliere di amministrazione, senza tuttavia documentare adeguatamente la circostanza.

D'altro canto le affermazioni in diritto esposte dalla sentenza impugnata non si discostano dalla **consolidata giurisprudenza** di legittimità, che ha evidenziato come il contratto tipico che lega l'amministratore e la società non sia un contratto d'opera ex art. 2222 Cod. civ., in quanto l'*opus* di amministrazione che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti precedentemente, né è determinabile a priori, identificandosi con la stessa attività d'impresa, **ed ha quindi negato al credito per compenso di tale attività il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 2) cod. civ.** (cfr. Cass. 4769/2014; più di recente, Cass. 2759 e 13956 del 2016), ancorché a svolgerla possano essere chiamati dei professionisti legali o commerciali e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi anche complessi.

In conclusione, il ricorso del professionista è stato rigettato.

5. Associazione professionale – Riconoscimento del privilegio

Cassazione – Sezione Sesta Civile (1), Ordinanza n. 17820/2015

In tema di accertamento del passivo fallimentare, **spetta al creditore** dimostrare l'esistenza del privilegio. Quando il creditore fa parte di **un'Associazione professionale**, il privilegio ex art. 2751-bis c.c. può trovare applicazione previa dimostrazione che il rapporto di prestazione d'opera si è **instaurato tra il singolo professionista e il cliente**. È lecito presumere, salva prova contraria, la mancanza del presupposto della personalità del rapporto d'opera professionale quando il singolo professionista abbia proposto domanda per l'ammissione al passivo fallimentare **anche in veste di legale rappresentante** dell'Associazione professionale.

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso proposto da un commercialista, **in proprio e quale rappresentante di un'Associazione professionale**.

Il ricorrente aveva agito in una procedura fallimentare per veder riconoscere l'esistenza del privilegio con riguardo a una **consulenza** svolta in favore della fallita, del valore di oltre 102 mila euro.

La Suprema Corte ha ricordato, innanzitutto, il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. in base al quale *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*. Pertanto:

- **in tema di accertamento del passivo fallimentare**, si deve ritenere che l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis del Codice Civile **grava sul creditore** (si vede Cass. n. 24651/2011).

Fatta questa premessa, la Suprema Corte ha osservato che il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis c.c. per le **retribuzioni dei professionisti**, trova applicazione anche nel caso in cui il professionista sia inserito in un'Associazione professionale, **ma ciò "a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente"**; tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *"la proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, Cod. civ."* (cfr. Cass. n. 18455/2011).

Dei superiori principi ha fatto corretta applicazione il Giudice di merito, in quanto *"il ricorrente ha agito anche in qualità di legale rappresentante dell'Associazione professionale, di cui faceva parte. Da ciò discende che, presumendosi in tal caso l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, sarebbe stato onere del creditore dare la prova della personalità del rapporto"*. Il che nel caso di specie non è accaduto.

I Giudici di legittimità hanno ravvisato le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 del D.P.R. 115/2002 per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17287/2016

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora l'insinuazione sia chiesta da un'Associazione professionale, il privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis c.c. può essere riconosciuto previa dimostrazione che il credito **inerisce a un rapporto di prestazione d'opera instauratosi tra il singolo socio e il cliente**. Tale onere probatorio è **meno stringente riguardo all'attività sindacale** poiché questa, di norma, ha natura personale.

Un'Associazione professionale ha agito in una procedura fallimentare per veder riconoscere l'esistenza del privilegio ex art. 2751-bis c.c. **con riguardo a un credito (di oltre 44 mila euro) per attività di controllo sindacale**.

Nel caso di specie, la richiesta di ammissione del credito al passivo fallimentare con privilegio è stata **formulata dall'Associazione e non dal singolo professionista** che ha sostenuto di avere ricevuto l'incarico dal fallito. Per questa ragione il Tribunale ha posto a fondamento della decisione negativa l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'art. 2751-bis c.c., è necessario accertare se l'inserimento del professionista nello Studio di cui è socio si configuri in modo tale **da escludere, o meno, la natura individuale** del suo rapporto professionale con il fallito. A tal riguardo, il giudice di merito ha ritenuto di non avere elementi sufficienti di cognizione. Il Tribunale, infatti, pur avendo riconosciuto in astratto la natura privilegiata del credito dei sindaci di società, ha però escluso l'applicabilità, nel caso di specie, del privilegio, per non essere stati validamente acquisiti elementi in ordine alle reali dimensioni dell'Associazione. E ciò anche a causa di una produzione documentale tardiva, ossia oltre il termine stabilito dall'art. 99 L. Fall.

Ebbene, la Suprema Corte ha rinviato la causa per nuovo esame, **ritenendo irrilevante l'accertamento della dimensione dell'associazione professionale**.

In motivazione si legge: *"Risponde ad un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio in forza del quale la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato **fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale** da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., **salvo che l'istante dimostri** che il credito si riferisca ad una prestazione **svolta personalmente** dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione (v., ad es., Cass. 31 marzo 2016, n. 6258). Nel caso di specie, il carattere **normalmente personale dell'attività sindacale, non contrastato**, se non in termini generali e astratti da parte del resistente, rende evidentemente recessiva l'analisi del profilo dimensionale dell'associazione professionale ed impone, esclusa la rilevanza dell'esercizio della pretesa da parte della medesima associazione, una rinnovata valutazione dei presupposti di operatività del privilegio [...]"*.

Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17207/2013

Lo Studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento con privilegio, **qualora il credito professionale azionato risulti imputabile al singolo associato**. Il privilegio generale sui beni mobili del debitore riconosciuto *ex lege* per le retribuzioni dei professionisti, **in presenza di opportuna documentazione probatoria**, può essere attribuito al credito del singolo associato, **anche laddove lo stesso sia stato riferito a sé dallo Studio professionale**, che è centro autonomo d'imputazione.

Gli Ermellini hanno **respinto il ricorso proposto da un curatore fallimentare**, riconoscendo così le ragioni di un avvocato.

Nelle motivazioni si spiega che il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis del Codice civile per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione **anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'Associazione professionale**, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, **a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente**, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.

La proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello Studio professionale associato rappresenta una mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale; **presunzione che può essere superata e vinta dall'allegazione di documentazione che consente al Giudice di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo Studio.**

In una simile evenienza, la domanda di ammissione allo stato passivo formulata dall'Associazione professionale *"non può precludere ex se"* – scrive la S.C. – *"il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. La stretta correlazione posta dal disposto dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. tra il privilegio e la causa del credito, consente di valorizzare l'interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare l'interpretazione della voluntas legis, estendendone l'applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base, di un percorso esegetico ritenuto in giurisprudenza ammissibile"*.

6. Determinazione giudiziale del compenso

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 8742/2016

Compenso per la difesa della curatela fallimentare

In caso di attività di **patrocinio tributario**, con redazione di atti difensivi svolta da un dottore commercialista in favore del Fallimento, gli onorari per l'assistenza e per la rappresentanza possono sì cumularsi con quelli previsti per la consulenza, ma il Giudice deve motivare adeguatamente sul punto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal Fallimento di una S.p.a., oppostosi al diritto di credito vantato da un dottore commercialista **che ha assistito la procedura in un giudizio tributario**. Per tale attività difensiva il Tribunale - decidendo sul reclamo proposto dal professionista contro il decreto del Giudice delegato - ha **liquidato un compenso che il Fallimento ha ritenuto eccessivo**.

Ebbene, la Suprema Corte ha censurato la decisione del Tribunale perché ha riconosciuto al professionista il diritto a un compenso maggiore muovendo dall'assunto, erroneo, che il primo Giudice avesse accertato anche **l'attività di consulenza tributaria**.

Ha dunque avuto ragione il Fallimento nel sostenere il vizio di motivazione avendo il Tribunale *"riconosciuto una consulenza tributaria come prestazione aggiuntiva e cumulata all'assistenza in giudizio **ed invero non provata** quale quid pluris rispetto alla difesa"*.

Gli Ermellini, rinviando a precedenti pronunciamenti in materia (tra le altre, Cass. n. 15666/2007), osservano che **la redazione di un ricorso e di una memoria difensiva** in materia tributaria **non comporta necessariamente** anche un'attività di consulenza tributaria, **per la cui ricorrenza occorre quid pluris** rappresentato dall'analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'Amministrazione Finanziaria riguardo a problemi specifici, come previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 645 del 1994; *"il relativo accertamento - cioè dei presupposti per il cumulo dei relativi onorari con quelli inerenti alle prestazioni di assistenza e rappresentanza - è riservato al Giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto se affetto da vizio di motivazione"*. **Non esiste un meccanismo di attribuzione automatica dei citati compensi**, *"ravvisandosi nel loro possibile e predetto cumulo un preciso dovere di dare conto delle prestazioni aggiuntive cui si vorrebbero riferire, con onere innanzitutto a carico dell'interessato."*

Nel caso di specie, la Suprema Corte rileva che il decreto impugnato **non indica le attività specifiche** che il dottore commercialista avrebbe espletato *"oltre alla redazione dei ricorsi (e all'attività difensiva cumulativa nella sentenza della CTR n. omissis)"*. Né sul punto è ammissibile una motivazione *per relationem* all'atto del Giudice delegato, *"la cui statuizione nella parte motiva sulla citata voce non è stata sintetizzata in alcun tratto a tal fine decisivo, oltre al richiamo al censurato criterio dell'equità, che non concerne il fondamento del diritto ma la sua misura retributiva"*.

In conclusione la causa è stata rimessa davanti al Giudice di merito per nuovo esame.

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n. 7591/2016

Concordato. Il compenso del liquidatore si determina come per il curatore

In tema di concordato preventivo, il compenso del liquidatore va determinato secondo i parametri previsti per il curatore, sicché, **nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili**, il compenso va determinato nel minimo di legge.

Gli Ermellini hanno **respinto** il ricorso prodotto dal liquidatore (poi revocato) di una procedura di concordato preventivo. Per l'effetto, è stata resa definitiva la decisione del Tribunale sul reclamo presentato contro il provvedimento del Giudice delegato **che non aveva approvato il rendiconto** "per falsa rappresentazione della realtà prospettata ai fini della liquidazione degli acconti sul compenso".

Nella controversia in esame, gli Ermellini hanno avuto occasione per ribadire che, nel caso del liquidatore, **l'analogia tra l'attività da questi svolta e quella del curatore** comporta che il compenso vada liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione e sia pertanto commisurato a una percentuale sull'attivo realizzato. **Come per il curatore, così anche per il liquidatore nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge.**

Ad analoga conclusione è giunta la recente riforma della Legge Fallimentare, infatti, "il testo emendato dal D.Lgs. 5 gennaio 2006, n. 5, art. 182, comma 2, non modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che 'si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 39, in quanto compatibili'. E l'art. 39, comma 1, disciplina il compenso del curatore, rinviando, come nella disciplina previgente, ai criteri stabiliti dal Ministero della Giustizia con proprio Decreto. In altri termini il Legislatore della riforma, ha accolto il principio elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina previgente per cui, **il compenso del liquidatore va determinato secondo i parametri previsti per il curatore**" (cfr. Cass. Sez. 1 n. 9178 del 2008).

Cassazione- Sezione Terza Penale, Sentenza n. 56441/2017

Amministratore giudiziario. Compenso in base alla tariffa vigente al momento in cui cessa l'incarico

In ipotesi di successione di tariffe professionali, il compenso dell'amministratore giudiziario va determinato in base alle tabelle vigenti al momento in cui l'incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso.

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un **commercialista**.

Il professionista si è dovuto rivolgere per ben due volte ai Giudici della Suprema Corte:

- la prima volta perché la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha determinato (erroneamente) il compenso per l'attività di amministratore giudiziario di un compendio di beni sequestrati **sulla base della tabella in uso presso l'ufficio giudiziario e non delle tariffe professionali**;
- la seconda volta perché la Corte reggina - in sede di rinvio - ha ritenuto di dover liquidare i compensi spettanti al ricorrente **secondo le tariffe professionali vigenti al momento** in cui l'incarico fu conferito (d.P.R. n. 100/97) e non quelle in vigore al momento della cessazione dello stesso (D.M. n. 169 del 2010).

I Giudici di legittimità, rinviando nuovamente la controversia alla Corte territoriale, ricordano il principio per cui, **in caso di successione di tariffe professionali**, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cass. civ. n. 11482/2010 e n. 5426/2005).

Tale principio, enunciato per la categoria professionale degli avvocati, può trovare applicazione anche nell'ipotesi di gestione di un bene da parte dell'amministratore giudiziario, perché anche in questo caso il compenso **deve rapportarsi all'opera complessivamente prestata**; e quindi anche nel caso dell'amministratore giudiziario – **per il quale deve aversi riguardo alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata** – *“deve concludersi nel senso che la individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l'incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso la utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l'incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso”*.

Nella determinazione dei compensi – precisa la Suprema Corte - il Giudice liquidatore avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando, **oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualità e la complessità dell'opera prestata dall'amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo e i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico**, potendo in tal modo modulare l'importo dell'effettivo compenso alla reale materialità dell'opera di volta in volta prestata dal professionista.

7. Riconoscimento giudiziale del compenso

Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza n. 13867/2017

Redazione piano risanamento. Incarico al professionista senza delibera assembleare "ad hoc"

Il professionista incaricato dal liquidatore di redigere un progetto economico finanziario di risanamento della società ha diritto al relativo compenso **anche in mancanza della delibera assembleare**; *"ove, come nella specie (a differenza del caso regolato dalla recente pronuncia di questa sezione n. 12273 del 14/06/2016), l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487 comma 1 Cod. civ., il liquidatore è investito, a norma dell'art. 2489 comma Cod. civ., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società"*.

La Suprema Corte fa chiarezza sui poteri del liquidatore della società nelle ipotesi in cui essi **non siano stati specificati dall'assemblea** al momento della nomina.

La controversia riguarda un professionista che ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di una S.r.l., in quanto non è stato ammesso un credito di euro 69.000, a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico – **conferito dal liquidatore** – di redazione di un progetto economico finanziario di risanamento della società **da sottoporre alle banche**.

Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rigettato l'opposizione perché **ha ritenuto inefficace** il conferimento dell'incarico professionale, **essendo mancata l'attribuzione del relativo potere** al liquidatore da parte dell'assemblea dei soci.

Ebbene, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal professionista, ha affermato il seguente **principio di diritto**:

⇒ *"ove, come nella specie (a differenza del caso regolato dalla recente pronuncia di questa sezione n. 12273 del 14/06/2016), l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487 comma 1 Cod. civ., il liquidatore è investito, a norma dell'art. 2489 comma Cod. civ., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società"*.

Perciò, nel caso di specie, **non avendo l'assemblea proceduto a delimitare i poteri del liquidatore**, quest'ultimo, operando la previsione dell'articolo 2489 comma 1 del Codice civile, ben poteva conferire valido mandato al professionista per la redazione di un progetto di risanamento da sottoporre al sistema bancario, **un atto certamente utile per la liquidazione della società**.

I Giudici di legittimità ritengono evidente che il disposto dell'articolo 2487 bis Cod. civ. non può essere inteso – come invece si legge nel Decreto impugnato – quale conferma della indefettibile necessità della determinazione ad opera dell'assemblea dei poteri dei liquidatori, che invece sono **previsti in via generale** dall'articolo 2489 Cod. civ. (comma 1), bensì solo nel senso di prescrivere che **eventuali delimitazioni** deliberate **in deroga** alla generale previsione di legge, siano pubblicate mediante iscrizione nel Registro delle imprese, a tutela dell'affidamento dei terzi i quali, in difetto, legittimamente riterranno i liquidatori muniti dei poteri di legge.

La Suprema Corte, in conclusione, accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale.

Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 12/2013

Compenso sottoposto a condizione. Comportamento omissivo del committente

Ha diritto al compenso il professionista che non ha portato a termine l'incarico ricevuto per il **comportamento omissivo del cliente** (nel caso di specie, il committente non si è attivato per ottenere un finanziamento regionale). La causa ostativa all'avveramento della condizione cui è stato subordinato il compenso va ravvisata **non solo nella violazione di obblighi specificamente assunti, ma anche nell'inosservanza dei canoni di buona fede e correttezza** cui, ai sensi dell'articolo 1375 Cod. civ., deve essere improntata la condotta delle parti nella fase di esecuzione del contratto.

I Giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso presentato da un Comune contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha **riconosciuto il diritto al compenso di un'Associazione professionale** per un progetto d'ingegneria idraulica **mai eseguito per cause unicamente imputabili all'ente locale**.

L'ente locale aveva commissionato l'opera (un impianto di depurazione) subordinando il pagamento del compenso di progettazione a un finanziamento regionale **che non si mai era adoperato a ottenere**.

Ebbene, il Collegio di legittimità ha confermato la statuizione della Corte territoriale.

In tema di contratto condizionato, gli Ermellini osservano che l'articolo 1359 Cod. civ., il quale equipara al verificarsi della condizione il mancato avveramento dipendente dal comportamento del contraente che abbia un interesse contrario al perfezionamento dell'obbligazione, postula che quel comportamento integri un'attività positiva idonea a impedire il verificarsi dell'evento, non essendo di per sé sufficiente una condotta omissiva, a meno che l'omissione non riguardi un'attività che costituisce oggetto di un obbligo giuridico della parte. Tale principio ha indotto in passato a circoscrivere l'ambito applicativo della norma in esame alla sola ipotesi di **condizione casuale** il cui avveramento dipende cioè dal caso o dalla volontà di terzi, escludendone invece la riferibilità all'ipotesi di **condizione potestativa o mista**, che ricorre quando il verificarsi dell'evento dipenda in tutto o in parte dalla volontà di uno dei contraenti: si era, infatti, ritenuto che la riconducibilità dell'evento al segmento potestativo della condizione, impedisse di ravvisare nell'attività volta alla sua attuazione l'oggetto di un obbligo giuridico della parte, e quindi di considerare contraria a buona fede la relativa omissione.

La giurisprudenza più recente ha tuttavia accolto una nozione più ampia d'imputabilità della causa ostativa all'avveramento della condizione, **ravvisandola non solo nella violazione di obblighi specificamente assunti, ma anche nell'inosservanza dei canoni di buona fede e correttezza cui, ai sensi dell'articolo 1375 Cod. civ., dev'essere improntata la condotta delle parti nella fase di esecuzione del contratto**: si è infatti osservato che tali canoni non attengono esclusivamente all'adempimento delle prestazioni dovute, ma impongono, più in generale, comportamenti di contenuto atipico, **volti a salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità dalla stessa assicurata**, che assumono la consistenza di *standard* integrativi dei predetti principi, e sono individuabili mediante un giudizio applicativo di norme elastiche, soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge (cfr. Cass. n. 14198 del 2004).

Insomma, i Giudici del Palazzaccio ritengono di **non poter condividere** l'assunto del Comune ricorrente secondo cui la mancata verifica dell'evento dedotto in condizione, nella specie, non era a esso imputabile, poiché il finanziamento per la realizzazione dell'opera, al cui conseguimento le parti avevano subordinato il pagamento del compenso dovuto per la progettazione, **non costituiva oggetto di un'attività alla quale l'amministrazione si era specificamente obbligata**.

L'ente locale è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Cassazione – Sezione Seconda Civile, Sentenza 19886/2013

Opposizione a decreto ingiuntivo. Dimostrazione dell'incarico

Quando il cliente si oppone al decreto ingiuntivo, spetta al professionista **dimostrare di aver ricevuto l'incarico** dal quale scaturisce il credito azionato. L'esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale è presupposto *"essenziale e imprescindibile"* del diritto al compenso.

Gli Ermellini hanno affermato che presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale, **la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso**, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, **in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente**, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente (convenuto per il pagamento di detto compenso).

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, **quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto**, come nella specie, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare sull'attore (nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale), così come compete esclusivamente al Giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa, o meno, ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

Con riferimento alla fattispecie esaminata – in cui una società ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo, sostenendo di avere svolto un'attività di consulenza in favore di altra azienda, che però ha negato tale circostanza opponendosi all'ingiunzione - il Collegio di legittimità ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza gravata.

A giudizio degli Ermellini, la ricorrente **non ha fornito elementi atti a dimostrare** che l'attività di progettazione e di studi preliminari per la realizzazione di un centro di produzione polifunzionale, asseritamente svolta nell'interesse dell'opponente, "**avesse fatto seguito al conferimento diretto o indiretto, espresso o tacito, di un corrispondente incarico da parte di quest'ultima (...)**". Le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza.

Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 2319/2016

Il mandato professionale si può provare anche con le *e-mail* e i documenti in lingua straniera

Il professionista, **allo scopo di dimostrare il proprio credito per l'attività di consulenza**, può avvalersi delle *e-mail* scambiate con il cliente. Possono essere allegati anche dei documenti in lingua straniera i quali non devono essere tradotti **se non ci sono state contestazioni** sul contenuto o sulla traduzione giurata che li accompagna.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto da un avvocato, dopo che un suo credito professionale **non è stato ammesso al passivo fallimentare di una società** per cui aveva svolto attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale.

In sostanza, secondo il Giudice di merito, il legale non aveva allegato la documentazione idonea a dimostrare che la società gli **avesse effettivamente conferito un mandato**. Ma nel giudizio di legittimità il professionista ha insistito circa la valenza probatoria sia della **corrispondenza informatica** intercorsa tra lui e i vertici della fallita – e attinenti a pratiche extragiudiziali per iniziative espletate dalla società all'estero - sia degli altri documenti prodotti, sebbene fossero **in lingua estera**.

Ebbene, quanto ai documenti in lingua straniera la Suprema Corte rileva che il Giudice di merito non ha sollecitato la loro traduzione in italiano, mentre la Curatela non ha manifestato difficoltà di comprensione.

E allora la Prima Sezione di Piazza Cavour censura sul punto la decisione impugnata perché **solo gli atti processuali** devono essere necessariamente in lingua italiana **e non anche i documenti prodotti dalle parti**.

Rispetto a questi ultimi il Giudice ha la facoltà di procedere alla nomina di un traduttore, del quale si può fare a meno, qualora non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte (cfr. Cass. n. 12525/2015).

Nel caso di contestazioni il Giudice è invece tenuto a procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisti i documenti prodotti in lingua estera (Cass. n. 6093/2013).

Poi la Suprema Corte evidenzia che il mandato **per l'espletamento di attività di consulenza - e comunque di attività stragiudiziale** - non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, *ad substantiam* ovvero *ad probationem*, potendo essere **conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti** e potendo il Giudice - nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, **anche con testimoni**, sia il contratto che il suo contenuto.

In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del professionista.

Di conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio, anche per la liquidazione delle spese.

Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 13094/2013

Rinuncia al compenso con comportamenti concludenti

Il Giudice può escludere il diritto al compenso, se risulta che il professionista vi ha rinunciato. La rinuncia al compenso può essere dedotta **anche attraverso un comportamento concludente** del professionista, come, ad esempio, il **mancato reclamo del credito per un lungo periodo di tempo**.

La Corte d'Appello di Bari, confermando la decisione di *prime cure*, respingeva l'opposizione di un ingegnere avverso lo stato passivo del fallimento di una S.r.l.

Il professionista, in sede di legittimità, ha lamentato che la sua ragione di credito **si fondava su un contratto verbale di prestazione d'opera professionale**, avente a oggetto attività eseguite e non contestate dalla curatela. Sicché erroneamente il Giudice del merito aveva ritenuto gratuita la dedotta prestazione professionale sulla base dell'*affectio societatis* - valorizzando la qualità di socio del creditore -, **nonché sull'assenza di iniziative per ottenere il pagamento** (atteggiamento questo ritenuto implicante rinuncia al compenso).

Ebbene, il ricorso non ha dato i frutti sperati.

I Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza della Corte territoriale di Bari, che ha accertato che il credito controverso, relativo a competenze per prestazioni d'opera professionale, **non si è fondato su contratto**. Né questa lacuna probatoria ha potuto dirsi colmata sulla base della lettera, seppure recante data certa, del legale rappresentante della società fallita che rassicurava il professionista circa l'imminente pagamento della parcella precedentemente concordata. Ciò perché detta lettera è **risultata generica** nell'indicazione del debito e comunque nel suo contenuto. Come se non bastasse, **il debito non è risultato trascritto nel bilancio della società. Tanto meno è risultato che il professionista ne avesse mai reclamato per iscritto il pagamento.**

La Suprema Corte ha quindi precisato che:

⇒ *“Al professionista è consentita la prestazione gratuita per i motivi più vari, e la rinuncia al compenso può essere espressa anche attraverso comportamento concludente, **nella specie concretatasi nel lungo tempo trascorso senza ottenere il compenso e nell'insussistenza di un'intesa sulla retribuzione sia in fase genetica che successivamente**”.*

Cassazione – Sezione Prima Civile, ordinanza n. 385/2018

Compenso collegio sindacale. Delibera “omnicomprensiva”

Laddove la delibera di nomina dell'organo di controllo sia generica, la stessa è **riferibile all'intera materia** delle attività di competenza dei sindaci, senza poter far ipotizzare esclusioni o eccezioni di sorta. L'interpretazione delle delibere delle assemblee di società di capitali è attività **riservata al giudice di merito e non è censurabile nel giudizio di legittimità** quando si manifesti ragionevole, plausibile e rispettosa dei canoni ermeneutici.

La Suprema Corte ha **rigettato** il ricorso prodotto da un **dottore commercialista**.

Il citato professionista ha evocato in giudizio la S.p.a. per cui ha svolto l'attività di sindaco, al fine di **ottenere il pagamento** delle prestazioni professionali riferite al controllo e alla redazione dei bilanci consolidati di gruppo. La domanda è stata respinta dalla Corte d'appello di Torino, e tale verdetto ha trovato conferma presso i Giudici di legittimità.

Ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di secondo grado, le delibere assembleari della società convenuta non si erano occupate e non avevano, quindi, regolato il compenso inerente alle attività oggetto di controversia (controllo e redazione dei bilanci consolidati di gruppo).

La Suprema Corte ha osservato che *"l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici"* (da ultimo, Cass. n. 16181/2017) e tale regola vale pure per delibere delle assemblee di società di capitali (v. Cass. n. 27387/2015).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fornito un'interpretazione *"ragionevole e plausibile"* delle delibere in questione, oltre al fatto che la Corte territoriale non ha commesso alcuna violazione di canoni ermeneutici.

La sentenza impugnata, rileva la S.C., **si basa su tre ordini di motivi**:

1. il primo attiene alla formulazione testuale delle delibere che appare riferibile all'intera materia delle attività di competenza dei sindaci (*"emolumenti, indennità, rimborsi"*), senza presentare - o fare ipotizzare - sottrazioni o riserve;
2. il secondo attiene alla circostanza che le delibere richiamano espressamente l'adozione del criterio della "misura massima prevista dalla tariffa", a indicazione dell'oggettiva adeguatezza del compenso stabilito per l'insieme dell'attività del collegio sindacale;
3. il terzo si basa sul comportamento che, successivamente all'adozione di tali delibere, hanno tenuto i sindaci coinvolti dalle stesse: *"nessuna obiezione"* - constatata la sentenza impugnata - *"fu sollevata dai sindaci nel corso del mandato"*.

La Corte d'appello, dunque, ha escluso con motivazione congrua che le delibere non abbiano preso in esame il punto delle attività dei sindaci riguardo al bilancio consolidato di gruppo, rilevando **il carattere forfettario – e anche globale** – del compenso da esse stabilito.

Gli Ermellini scrivono che *"data la onnicomprensività della formulazione testuale adottata dalle delibere e considerata pure l'adeguatezza del compenso stabilito, non pare dubbio che la sussistenza di un qualche dubbio, o incertezza, in proposito avrebbe dovuto indurre il commercialista o anche un altro dei sindaci nominati, a chiedere tempestivamente informazioni e chiarimenti."*

Quanto sopra ha portato i Giudici di legittimità a ritenere il ricorso **non fondato**. Il professionista è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

8. Studio associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Accordi fra gli associati



Normativa

CODICE CIVILE

Art. 36. Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 15417/2016

Ai sensi dell'art. 36 Cod. civ., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, **poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati**, sicché, ove il Giudice del merito accerti tale circostanza, **sussiste la legittimazione attiva dello Studio professionale associato** - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - **rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico**, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, quale Giudice di appello, ha accolto l'impugnazione proposta dalla Associazione (AS.NO.D.IM.) e dalla sua associata, notaio (OMISSIS) contro la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città, con la quale era stata del pari accolta l'opposizione, proposta dalla signora (OMISSIS), avverso il decreto ingiuntivo, rilasciato per il pagamento del corrispettivo dell'attività del predetto notaio (OMISSIS), con riguardo alla vendita, per il tramite di asta pubblica, di uno dei cespiti del patrimonio immobiliare di alcuni enti pubblici.

1.1. Per quello che ancora interessa in questa sede, anche considerato l'avvenuto pagamento parziale delle spettanze oggetto della fase monitoria del giudizio, il Tribunale ha accolto il gravame, anzitutto, nella parte in cui ha censurato la decisione di prime cure, **laddove aveva escluso che l'associazione fosse legittimata a stipulare contratti o ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici, delegandone l'esecuzione ai suoi aderenti, con la conseguente legittimazione dell'organismo al recupero dei crediti per le prestazioni svolte dai suoi associati.**

1.2. In secondo luogo, l'impugnazione è stata altresì accolta nella parte in cui la prima decisione non aveva dichiarato improcedibile l'opposizione spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti del notaio (OMISSIS), nonostante che la fase monitoria si fosse svolta e avesse messo capo ad un provvedimento a favore dei due soggetti ricorrenti, onde il mancato rilievo del passaggio in giudicato del provvedimento ingiuntivo, con riferimento al professionista.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la soccombente signora I., con cinque mezzi.
3. Il notaio R. e l'associazione AS.NO.D.IM., hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta che i due Giudici della fase di merito non avrebbero dato risposta alla sua eccezione con cui aveva fatto rilevare la carenza di mandato, conferito dall'ente titolare dei beni oggetto di dismissione pubblica, sia alla Associazione sia alla notaia (OMISSIS).
 - 1.1. Né potrebbe aver valore la tesi espressa nella Sentenza definitiva della Corte territoriale, con la quale, invocando il precedente di questa Corte n. 6689 del 2012, si è detta vincolata dal giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva pronunciata dallo stesso Giudice distrettuale.
2. Con il secondo (Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta. Violazione e falsa applicazione della L. n. 82 del 1913 e L. n. 1815 del 1939, art. 1) la ricorrente lamenta che il Giudice di appello, disattendendo i giusti e corretti principi di diritto cui si era attenuto il Giudice di pace (secondo il quale la fattura posta a base del provvedimento monitorio era nulla), abbia capovolto la sua decisione non avvedendosi che, nel caso esaminato, né l'Associazione né il singolo notaio poteva emettere la fattura relativa alla prestazione resa.
3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, 102 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che il Giudice di appello, disattendendo il principio del contraddittorio e violando gli artt. summenzionati, abbia dichiarato l'avvenuta formazione del giudicato del decreto ingiuntivo perché, l'opponente aveva proposto opposizione notificandola solo all'Associazione e non già al notaio ad essa aderente.
 - 3.1. Secondo la ricorrente, in tal caso, oltre a difettare la validità della fattura, emessa e sottoscritta dalla notaia (OMISSIS), anziché dal rappresentante legale dell'Associazione, il Giudice di Appello - riformando il provvedimento del Giudice di pace che, a fronte della costituzione in giudizio della notaia (OMISSIS), aveva ritenuto sanato, con la di lei costituzione in causa, ogni vizio dell'opposizione - aveva omesso di far integrare il contraddittorio che assumeva difettoso rimettendo la causa al Giudice di primo grado.
4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, e 636 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che il Giudice di appello abbia ritenuta fondata la domanda relativa a prestazioni professionali senza che fosse corredato dal parere professionale dell'ordine di appartenenza.
5. Con il quinto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che il Giudice di appello abbia regolato le spese processuali senza tener conto del pagamento spontaneo eseguito prima della notificazione del decreto ingiuntivo.
6. Il primo mezzo di ricorso, con il quale si denuncia l'assenza del mandato da parte dell'ente pubblico operante nell'ambito delle dismissioni immobiliari, come sarebbe stato eccepito nei due gradi di giudizio, è inammissibile difettando di autosufficienza, poiché la ricorrente non dice, com'era suo dovere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, **"come, quando e dove"** tale eccezione sia stata posta.
 - 6.1. Il difetto di tali precisi contesti, infatti, impedisce di apprezzare l'ammissibilità e la rilevanza di tali eccezioni, prima ancora che la loro fondatezza.

7. Il secondo mezzo, con il quale la ricorrente si duole del fatto che né l'Associazione né il singolo notaio aveva il potere di emettere la fattura relativa alla prestazione resa è infondato, in ordine all'astratta questione di diritto, in quanto "l'art. 36 c.c., stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il Giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi" (Sez. 1, Sentenza n. 15694 del 15/07/2011): **principio pienamente condivisibile, a cui deve essere data continuità in questa sede, non essendo state svolte osservazioni idonee a farlo ritenere superabile.**

8. Infondato è anche il terzo mezzo, con il quale la ricorrente lamenta che il Giudice di appello, disattendendo il principio del contraddittorio, abbia dichiarato l'avvenuta formazione del giudicato del decreto ingiuntivo perché l'opponente aveva proposto opposizione notificandola solo all'Associazione e non già al notaio operante, che ad essa aderiva, perché la fattura emessa da quest'ultima avrebbe difettato di validità, in quanto sottoscritta dalla notaia anziché dal rappresentante legale dell'Associazione, sicché il Giudice di appello - riformando il provvedimento del Giudice di pace che, a fronte della costituzione in giudizio della notaia (omissis), aveva ritenuto sanato, con la di lei costituzione in causa, ogni vizio dell'opposizione - errando avrebbe omesso di far integrare il contraddittorio, che assumeva difettoso.

8.1. Infatti, il decreto ingiuntivo era stato rilasciato in favore della Associazione e della (OMISSIS). Non trattandosi di litisconsorzio necessario la mancata notifica a quest'ultima ha prodotto il passaggio in giudicato del nei suoi confronti.

8.2. In un analogo caso, questa Corte, sia pure con un remoto (ma pienamente condivisibile) precedente (Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 1963) ha affermato il **principio di diritto** secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei condebitori solidali non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido. Contro costoro il decreto ingiuntivo da essi non impugnato, acquista valore di giudicato, senza che essi possano più giovare della disposizione di cui all'art. 1306 c.c., che consente agli altri debitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest'ultimo ed uno dei debitori in solido la quale non sia fondata sopra ragioni personali allo stesso".

9. Il quarto mezzo, con il quale la ricorrente lamenta che il Giudice di appello abbia ritenuta fondata la domanda relativa a prestazioni professionali senza che fosse corredato dal parere professionale dell'ordine di appartenenza, è inammissibile in quanto la circostanza non risulta dedotta nel giudizio di appello ed essa appare del tutto nuova.

10. Il quinto ed ultimo, con il quale la ricorrente lamenta che il Giudice di appello abbia regolato le spese processuali senza tener conto del pagamento spontaneo eseguito prima della notificazione del decreto ingiuntivo è inammissibile alla luce del diritto vivente secondo cui è vietata al Giudice soltanto la condanna della parte totalmente vittoriosa.

11. Le spese di questa fase, ancora una volta, seguono la soccombenza e si liquidano - tenuto conto della tenuità della materia litigiosa - come da dispositivo, ma in uno con il raddoppio del contributo unificato, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai Magistrati sopra indicati, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016.

9. Revocatoria fallimentare parcella

Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 23710/2012

È soggetto a revocatoria fallimentare il compenso percepito dall'avvocato nell'anno immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento. La Curatela ha interesse ad agire **se è a rischio la par condicio creditorum** per insufficienza dell'attivo.

La Prima Sezione Civile ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato, nei confronti del quale era stata disposta la revoca dell'onorario professionale (oltre 34 mila euro) versatogli da una società **nell'anno immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento.**

Ad agire in revocatoria è stata la Curatela, **che ha dedotto l'insufficienza dell'attivo esistente** a soddisfare tutti i crediti ammessi al passivo.

Nel ricorso per cassazione, il legale ha sostenuto che, **in difetto di prova del danno agli altri creditori di grado poziore o eguale,** l'organo del fallimento non aveva alcun interesse ad agire per la revoca di un credito privilegiato.

Il professionista ha poi lamentato la violazione degli artt. 67 Legge Fallimentare (R.D. 27 novembre 1933 n. 1598), nonché la carenza di motivazione nella dichiarazione di inefficacia del pagamento del compenso a un professionista, da assimilare, sotto questo profilo, al monopolista obbligato a eseguire la prestazione in favore dell'imprenditore insolvente.

Il Collegio di legittimità, nel dichiarare infondati i motivi gravame, ha ritenuto che l'allegazione di una lesione alla "par condicio creditorum" per insufficienza dell'attivo è **circostanza certamente idonea a integrare l'interesse ad agire della Curatela**, alla luce della "concezione distributiva ed antindennitaria dell'azione revocatoria secondo cui l'evento danno è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa, **a nulla rilevando che il pagamento, da parte dell'imprenditore fallito, abbia soddisfatto un credito privilegiato**" (Cass. SS.UU. n. 7028 del 2006).

La Corte ha pure osservato che l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) - che non deve essere confuso con l'interesse sostanziale originario, sotteso al diritto che si valere nel processo - sussiste allorché il ricorso all'Autorità giudiziaria si presenti come indispensabile per porre rimedio alla lesione del diritto vantato.

Agli Ermellini è poi parsa inconferente la tesi difensiva dell'irrevocabilità del pagamento dell'onorario professionale seguendo la disciplina del monopolista, dal momento che la giurisprudenza di legittimità è recentemente giunta all'approdo che "anche il pagamento del debito da lui ricevuto nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento del somministrato o dell'utente, **nel concorso del presupposto soggettivo della scientia decoctionis**, resta soggetto a revoca, ex art. 67, secondo comma, Legge Fallimentare" (Cass. SS.UU. n. 1232 del 2004). In ossequio a tale indirizzo, è stata anche affermata la soggezione a revoca fallimentare dell'acconto, o dell'anticipazione delle spese, nel contratto d'opera professionale, secondo gli usi previsti dall'art. 2234 del Codice Civile (Cass. n. 24046/2006).



Normativa

REGIO DECRETO 16/03/1942 n. 267 (Legge Fallimentare)

Art. 67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
 - 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
 - 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
 - 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
 - b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
 - c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
 - d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
 - e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
 - f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
 - g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

10. Compenso fisso anche senza raggiungimento del risultato

Cassazione – Sezione Sesta Civile, Sentenza n. 10681/2015

Il consulente ha diritto al **compenso fisso dedotto in contratto** anche qualora non sia stato raggiunto il risultato desiderato dal cliente (nella specie, l'aumento del fatturato).

Una società di consulenza aziendale ha intentato una causa contro una propria cliente per **fatture non pagate**. La cliente si è opposta alla pretesa, deducendo di aver sospeso i pagamenti **perché non erano state eseguite le prestazioni di cui al contratto**.

Il Tribunale e successivamente la Corte d'Appello hanno dato torto alla cliente, ritenendo che l'obbligazione dedotta in contratto **non fosse di risultato**.

Approdata in Cassazione, la vicenda si è definitivamente conclusa a favore della società di consulenza.

I Giudici di merito hanno **interpretato le clausole del contratto** e ritenuto che alla società **spettasse un compenso fisso mensile per i servizi prestati** – che quindi doveva essere riconosciuto **indipendentemente** dal conseguimento di un risultato –, **mentre un compenso aggiuntivo** era collegato al fatturato derivante dall'acquisizione di nuovi clienti, sicché **il conseguimento di un determinato fatturato era espressamente previsto come un fatto meramente eventuale**, al quale le parti avevano attribuito rilevanza, sia per il caso del suo verificarsi, sia per il caso del suo non verificarsi.

Per i Giudici di merito, dunque, contrariamente agli assunti della convenuta, **il contratto non sottendeva un'obbligazione di risultato**.

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione delle regole sull'interpretazione del contratto.

La Corte d'Appello, infatti, ha *“interpretato il contratto”* – scrivono gli Ermellini – *“sulla base del tenore letterale delle singole clausole e ha operato, inoltre, una valutazione complessiva, del tutto coerente con quella letterale e ha rilevato che l'aumento del fatturato era stato specificamente considerato dalle parti, ma non per escludere che fosse dovuto il compenso fisso stabilito dall'art. (...), ma per riconnettere all'aumento o al mancato aumento del fatturato diverse conseguenze per il caso del suo verificarsi (...) e per il caso del suo non verificarsi”*.

La Sesta Sezione Civile della S.C. ha ricordato le differenze esistenti fra obbligazioni di risultato e di mezzi:

- nel primo caso, il risultato stesso è **in rapporto di causalità necessaria** con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore a essa estraneo;
- mentre nell'obbligazione “di mezzi” il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti **non controllabili dall'obbligato**.

Ne consegue che il debitore “di mezzi” prova l'esatto adempimento dimostrando **di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività**, mentre (differentemente dall'obbligato a un risultato) non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabile.

Crediti dei professionisti

Nel caso di specie, la violazione del dovere di condotta è stato dedotto dalla società cliente con riferimento al mancato raggiungimento del risultato; e sul punto il Giudice di merito ha plausibilmente motivato, escludendo la rilevanza del mancato raggiungimento del risultato, essendo comunque dovuto un compenso fisso per l'attività di consulenza.

11. Soci non tenuti a pagare l'onorario dell'avvocato

Cassazione - Sesta Sezione Civile, sentenza n. 29590/2017

Il socio non può essere condannato al pagamento, in solido, delle prestazioni rese dall'avvocato, se il mandato è stato conferito dalla sola società, senza un contratto di patrocinio tra l'avvocato e il singolo socio.

La controversia ha a oggetto un credito derivante dalle prestazioni – giudiziali e stragiudiziali - rese da un avvocato in favore di un'azienda agricola e dei suoi soci.

La Corte d'Appello ha respinto, in parte, la domanda del legale; infatti, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità del socio convenuto in giudizio per le attività per cui l'atto di conferimento dell'incarico è risultato a nome della sola società.

La Suprema Corte ha confermato il verdetto dei Giudici di secondo grado.

La Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha rilevato il contenuto generico del documento oggetto di controversia, *"che non individua alcuna controversia specifica: esso, pur facendo riferimento ad un 'conferimento di incarico', non è realmente idoneo a rilasciare alcun mandato al difensore, ma vale soltanto a fissare un accordo quadro generale, finalizzato all'individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione agli incarichi che sarebbero stati in futuro conferiti, con conseguente non configurabilità di una solidarietà passiva per le prestazioni in relazioni alle quali non risulta essere stato conferito un formale incarico"*.

Per i Giudici di legittimità, l'interpretazione dell'atto negoziale in questione, fornita dalla Corte territoriale, è corretta in punto di diritto, posto che, in difetto di un conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio (che nella specie venne rilasciata soltanto dalla società), occorreva che vi fosse tra l'avvocato e il singolo socio (poi convenuto in giudizio) un contratto di patrocinio, con il quale il professionista fosse stato appunto incaricato, secondo lo schema negoziale proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale.

Secondo gli Ermellini, nel caso di specie la Corte d'Appello **non si è discostata dal principio** secondo cui *"obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta **non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, ben potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio**, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi un altro e distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale (v., in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. III, 30 settembre 2016, n. 19416)"*.

Il ricorso del legale, in conclusione, è stato rigettato.